

S T A T U T O

ASILO INFANTILE "GIOVANNI DE WICH" - LOCATE VARESINO

Articolo 1 - Origini - denominazione e sede

La Scuola dell'Infanzia di Locate Varesino (Como), fondata nel 1892 per iniziativa della Parrocchia e con il contributo di alcuni benefattori, fu eretta in Ente Morale con Regio Decreto del 29 agosto 1897 con la denominazione di "Asilo Infantile Giovanni De Wich". E' stata completamente ristrutturata nel 1973 per volontà e con il determinante concorso economico della popolazione locale. Con delibera della Giunta Regionale della Lombardia n° 5/22239 in data 5 maggio 1992 è stata depubblicizzata e definita come ente con personalità giuridica di diritto privato.

Con Decreto prot. 488/2437 del 28 febbraio 2001 del Ministero della Pubblica Istruzione è stata riconosciuta scuola paritaria ai sensi della Legge 10 marzo 2000 n. 62, a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001.

L'atto di fondazione è stato successivamente integrato con la scrittura privata autenticata dal Notaio Dott. Francesco Peronese di Como in data 20 aprile 2004 - Rep. 139326/27839.

La Sede Legale della Scuola dell'Infanzia è fissata in Locate Varesino in via Orazio Caimi, 12 e in ogni caso sarà nel comune di Locate Varesino.

Articolo 2 - Scopo e finalità

La Scuola dell'Infanzia è una **Fondazione** senza fini di lucro, ha durata illimitata ed opera nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

La sua opera educativa di assistenza e preparazione alla scuola dell'obbligo è svolta in stretta collaborazione con le famiglie ed è rispettosa di ogni ideale educativo familiare. L'attività didattica si conforma agli orientamenti ministeriali vigenti per le scuole materne statali.

Nella sua attività formativa trae ispirazione dalla tradizione cristiana, offrendo ad ogni alunno una educazione alla fede cristiana, pur assicurando ai bambini di altre religioni e di altre culture il più completo rispetto della loro persona, della loro fede e della loro libertà.

I locali della Scuola dell'Infanzia potranno essere utilizzati per l'educazione morale e religiosa della gioventù della Parrocchia negli orari non destinati all'attività didattica della Scuola stessa.

Articolo 3 - Patrimonio e mezzi finanziari

Il patrimonio della Scuola dell'Infanzia è costituito dai beni immobili siti nel comune di Locate Varesino (Como), attualmente ubicati in via Orazio Caimi, 12 ed in via San Vito, 1 e dalle

disponibilità liquide; tale patrimonio potrà essere aumentato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni da quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione. Esso inoltre è determinato anche da altri beni che trovano riscontro nel "Libro Inventari" dei beni mobili ed immobili, annualmente aggiornato. (è stato tolto il valore del patrimonio)

La gestione dell'Ente avviene mediante entrate relative a:

- Rette di frequenza
- Contributi da enti pubblici
- Donazioni di qualsiasi tipo erogate da benefattori.

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 4 - Ammissione

La Scuola dell'Infanzia accoglie nei giorni feriali i bambini d'ambo i sessi in età prescolare secondo le norme attualmente in vigore, senza discriminazione di razza, nazionalità e religione. Apposito regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione, stabilisce le norme ed i requisiti di ammissione e di frequenza con l'indicazione delle rette, degli orari e dei servizi offerti.

Articolo 5 - Organizzazione

L'organizzazione e la gestione della Scuola dell'Infanzia è curata dal Consiglio di Amministrazione. Il controllo della gestione

economico-finanziaria è affidata al Revisore dei Conti.

Tutte le cariche sono svolte senza remunerazione d'indennità o gettoni di presenza, ad eccezione del Revisore dei Conti e del Segretario, che possono essere remunerati.

E' consentito il rimborso di spese documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

L'insegnamento è affidato a personale religioso o laico abilitato secondo le disposizioni di legge in vigore, nella misura di un'educatrice per sezione.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, nell'ambito della propria autonomia, le modalità di accesso, le attribuzioni, le competenze e le mansioni del personale docente, amministrativo, di cucina, di servizio ed ausiliario nel rispetto del C.C.N.L.

La Scuola dell'Infanzia conforma il proprio operato alle norme del Ministero dell'Istruzione in materia di parità scolastica e di disposizioni sul diritto allo studio, ed osserva in particolare il calendario scolastico comunicato dall'Istituto Comprensivo di appartenenza.

Articolo 6 - Consiglio di Amministrazione (composizione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, residenti nel Comune di Locate Varesino, compreso il presidente che è nominato dal consiglio stesso fra i suoi componenti.

I componenti sono eletti come segue:

- Due dal Sindaco del Comune di Locate Varesino, in quanto è in atto una convenzione con il Comune stesso finalizzata all'abbattimento delle rette.
- Il Presidente del Consiglio di Scuola per la durata del relativo mandato.
- Un insegnante della Scuola Primaria di Locate Varesino nominato dal Preside dell'Istituto Comprensivo di appartenenza.
- Il Parroco pro-tempore o suo delegato.

Qualora venisse meno la convenzione in essere tra il Comune di Locate Varesino e la Scuola dell'Infanzia, i componenti designati dal Sindaco, decorsi sei mesi dalla scadenza della convenzione, decadono dalla carica.

Entro la data di scadenza, il Consiglio di Amministrazione approverà le modifiche statutarie relative alle modalità di sostituzione dei consiglieri decaduti.

Tutti i componenti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati senza interruzione. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione tutti coloro che si trovano in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità secondo la vigente legislazione.

Nella prima adunanza del nuovo consiglio, prima di qualsiasi

deliberazione, sarà verificata l'assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità dei componenti.

I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificati motivi non interverranno per tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza viene dichiarata dal Consiglio di Amministrazione.

Le dimissioni di un componente del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla data di comunicazione delle stesse.

In caso di conferma, il Presidente ne darà immediato avviso all'Ente interessato per la nuova designazione.

In egual modo si procede in caso di decesso o d'impedimento permanente all'esercizio delle funzioni o di pronunciata decadenza di un Consigliere. Il Consigliere nominato in sostituzione dura in carica sino alla naturale scadenza del mandato quinquennale del consiglio

Articolo 7 - Consiglio di Amministrazione (poteri)

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo direttivo della Scuola dell'Infanzia.

In particolare svolge le seguenti funzioni:

- Delibera i regolamenti interni relativi a tutto quanto inerente il buon funzionamento della scuola.

- Assume, sospende, licenzia il Personale.
- Delibera le convenzioni con Enti pubblici e privati.
- Delibera su contratti di locazione, fornitura e somministrazione di beni e servizi.
- Delibera sull'acquisto e alienazione di immobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e legati.
- Stabilisce l'importo delle rette di frequenza ed i corrispettivi dei servizi offerti.
- Nomina il segretario.
- Esamina e decide sulle proposte del Consiglio di Scuola.
- Discute ed approva il Bilancio preventivo, il Bilancio consuntivo annuale e la relativa relazione esplicativa morale.
- Delibera le modifiche al presente statuto con il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei suoi membri con arrotondamento all'unità superiore.
- Delibera l'eventuale dismissione dei beni e l'estinzione della Scuola dell'Infanzia con il voto di almeno 4/5 (quattro quinti) dei suoi membri con arrotondamento all'unità superiore.
- Adempie a tutte le funzioni ad esso attribuite dalle vigenti leggi.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede legale o in altra sede purché in Italia, in seduta ordinaria almeno due volte

l'anno, su convocazione del Presidente, per l'approvazione del Bilancio Preventivo, qualora ve ne sia la necessità, nonché del Consuntivo di gestione e per la determinazione delle rette di frequenza; si riunisce inoltre in seduta straordinaria ogni qual volta ve ne sia motivo, sia su iniziativa del Presidente, sia su richiesta scritta e motivata da almeno due componenti del Consiglio stesso.

La convocazione ha luogo mediante avviso da parte del segretario con indicazione dell'ordine del giorno da trattare, almeno cinque giorni prima della riunione. La seduta è valida quando è presente la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni a modifica del presente statuto, come sopra indicato.

Le votazioni sono espresse di regola in forma palese, devono invece essere espresse con voto segreto quelle relative a questioni concernenti persone.

Il verbale delle sedute del Consiglio di Amministrazione è redatto di norma dal Segretario o, in sua assenza, da un consigliere indicato da Presidente; esso deve essere presentato nella seduta successiva per l'approvazione, firmato dal Presidente e dal Segretario. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale

una sintesi delle proprie dichiarazioni espresse nel corso della discussione.

Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve richiedere agli Enti interessati la designazione dei nuovi rappresentanti perché si possa procedere al rinnovo del Consiglio.

Il Consiglio scaduto resta comunque in carica sino all'insediamento del nuovo, per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione.

Articolo 8 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta presieduta dal consigliere più anziano, elegge nel proprio seno ed a maggioranza assoluta dei voti, il nuovo Presidente ed il Vice Presidente.

Il Presidente è il legale rappresentante della Scuola dell'Infanzia, dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e può essere rieletto.

Il Presidente esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente statuto, o che gli siano delegate dal Consiglio di Amministrazione, **nei limiti individuati dal Consiglio stesso con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.** Convoca e presiede il Consiglio stesso e cura l'esecuzione delle delibere da esso assunte.

In caso d'urgenza, assume i provvedimenti di competenza del

Consiglio di amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta all'intervento da convocare entro trenta giorni.

In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni del Presidente vengono espletate dal Vice Presidente. E' facoltà del Presidente delegare ad uno o più componenti del Consiglio l'espletamento di particolari funzioni, deleghe che possono essere revocate dal Presidente in qualsiasi momento.

Articolo 9 - Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti o all'esterno. E' prevista un'eventuale remunerazione secondo quanto è stabilito dal Consiglio di Amministrazione stesso all'atto della nomina.

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali. Custodisce tutti gli atti, i documenti amministrativi e cura la prima nota di cassa.

In stretta collaborazione con la FISM Centro Servizi (o altro commercialista o Associazione) segue la corretta attuazione di tutti gli atti contabili e gli adempimenti di natura fiscale ed ha specifica responsabilità nell'organizzazione del lavoro di segreteria. Risponde del proprio operato direttamente al Presidente ed opera secondo le sue direttive.

Articolo 10 - Il Revisore Legale

La revisione economico-finanziaria della gestione della Scuola dell'Infanzia è affidata ad un Revisore regolarmente iscritto all'Albo dei Revisori **Legali**.

E' nominato dal Sindaco del Comune di Locate Varesino fino alla sussistenza della convenzione in atto.

Il Revisore dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e può essere rieletto. Collabora con il Consiglio stesso nelle sue funzioni di controllo, esercitando la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Scuola dell'Infanzia.

Attesta alla fine di ogni esercizio finanziario la corrispondenza del Bilancio consuntivo alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione esplicativa e, qualora venga meno tale convenzione, trascorsi sei mesi dalla scadenza della convenzione, decade dalla carica **e si provvederà alla nomina del nuovo Revisore**

Legale nelle forme di legge.

Articolo 11 - Organi collegiali

Per attuare e dare significato alla partecipazione dei genitori nella collaborazione delle attività e nell'organizzazione interna della Scuola dell'Infanzia, il Consiglio di Amministrazione si avvale della collaborazione degli Organi Collegiali previsti dalle disposizioni in vigore per le scuole dell'infanzia statali.

Il Presidente del consiglio di Scuola fa parte del Consiglio di

Amministrazione e riferisce al Consiglio stesso le proposte dibattute in seno all'organismo da lui presieduto, ne concorda l'eventuale realizzazione disposta da regolare delibera.

Alle riunioni del Consiglio di Scuola possono partecipare, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12 - Destinazione del patrimonio

Nel rispetto delle norme contenute nel presente Statuto, il patrimonio della Scuola dell'Infanzia rimane destinato alla realizzazione dei fini istituzionali previsti dallo stesso, le cui attività istituzionali sono di norma svolte con modalità "non commerciali".

Nel rispetto di tali finalità si impone:

- a. Il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Ente, in favore di amministratori, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
- b. L'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo di attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale (intendendo per tali tutte quelle statutariamente previste.)
- c. Che l'eventuale dismissione dei beni costituenti il

patrimonio, ritenuti non più funzionali alla realizzazione delle finalità istituzionali, è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione convocato in seduta straordinaria e adottata con maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei componenti, con contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto dei beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con l'esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato.

d. Che nel caso di estinzione o di scioglimento della Scuola dell'Infanzia il patrimonio, residuo dalla liquidazione di ogni passività, verrà devoluto alla Parrocchia di Locate Varesino sulla base dei criteri di opportunità e con le modalità che saranno adottate con apposita deliberazione, a maggioranza qualificata sopra indicata, con il vincolo che sarà utilizzato nel rispetto degli scopi dello Statuto, ovvero nel rispetto dei fini di pubblica utilità sociale di natura assistenziale, educativa o religiosa ispirati ai principi della dottrina cristiana e della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana.

Articolo 13 - Disposizione finale

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osserveranno le disposizioni legislative o regolamenti vigenti e quelle che saranno emanate in materia di persone giuridiche private legalmente

riconosciute, nonché di protezione, assistenza, educazione e
istruzione dell'infanzia.